

CIRCOLARE N. 5/2021

12 GENNAIO 2021

LEGGE DI BILANCIO 2021 – INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI E TUTELA LAVORATORI AUTONOMI

Sommario:

- 1- *Sgravi contributivi occupazione giovanile*
- 2- *Sgravio contributivo per l'assunzione di donne*
- 3- *Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti*
- 4- *ISCRO – indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa*
- 5- *Lavoratori fragili*

1- Sgravi contributivi occupazione giovanile (assunzione di giovani under 35)

Al fine di favorire l'occupazione giovanile è previsto un **esonero contributivo totale (pari al 100 per cento) nel limite di € 6.000,00 su base annua per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti con meno di 35 anni di età.**

Per l'ammissione all'esonero i lavoratori oggetto dell'assunzione agevolata non devono aver avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato e non devono aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato.

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero non può essere concesso:

- Ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei mesi precedenti l'assunzione, o procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo

ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;

- Per le prosecuzioni di contratto e le assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della Legge n. 205 del 2017.

Per l'attuazione della misura è stata richiesta l'autorizzazione della Commissione Europea

2- Sgravio contributivo per l'assunzione di donne

Per il biennio 2021 – 2022, viene esteso in via sperimentale, alle assunzioni di lavoratrici donne, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

La durata dello sgravio è di 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. La riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro è pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente. Per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

3- Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti

Il Fondo in esame è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, **che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;**

- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.

4 - ISCRO - indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa

In favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza in via sperimentale è stata istituita per il triennio 2021 – 2023 **l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO.** L'indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene erogata dall'INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese. La domanda per accedere all'indennità deve presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare domanda, occorre:

- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l'attività che
- ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell'anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato nell'anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

5- Lavoratori fragili

Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da



Dott. Eros CECCHERINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Simone SECCI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott.ssa Gaia CECCHERINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott.ssa Antonella SCHIPANI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Samuele GUERRINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

I Professionisti dello Studio